

2. Il Comune si riserva di modificare gli itinerari per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali e per cause di forza maggiore.
3. Gli itinerari del servizio saranno resi pubblici e comunicati agli utenti.

Articolo 8

Modalità del servizio di trasporto scolastico

1. L'orario dei trasporti viene stabilito dal Comune tenendo conto degli itinerari, delle categorie degli utenti e delle esigenze dei plessi scolastici.
2. All'inizio di ogni anno scolastico, con apposita circolare, ne verrà data comunicazione ai vari plessi scolastici e alle famiglie che usufruiscono del servizio.
3. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui, una volta che essi siano scesi alla fermata, nell'orario previsto, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico.
4. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi nazionali del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.
5. Ove l'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte della Scuola Materna e della Scuola Elementare, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente. In mancanza dell'informazione preventiva, il servizio verrà erogato secondo la disponibilità dei mezzi di trasporto.
6. Anche in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari ed urgenti, quali calamità naturali o motivi di ordine pubblico, non potrà essere garantito il normale svolgimento del servizio.
7. Il Comune si riserva di modificare gli orari per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali e per cause di forza maggiore.

Articolo 9

Criteri di determinazione della tariffa di compartecipazione

1. Gli utenti del servizio di trasporto scolastico partecipano ai costi del servizio mediante pagamento di tariffe il cui importo è stabilito annualmente dal Comune.

2. Gli importi della tariffa sono differenziati secondo i seguenti criteri:
 - a) Trasporto Scuola Materna
 - b) Trasporto Scuola Elementare
 - c) Pagamento ridotto del 50% per utilizzo del servizio da parte del secondo figlio o successivi
3. La tariffa è pagata con cadenza trimestrale, che verrà indicata dal Comune, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio di pubblico trasporto.
4. Gli utenti che si iscrivono al servizio solamente dopo l'inizio dello stesso, dovranno corrispondere una somma calcolata, partendo dalla tariffa base, dal mese di inizio del servizio e sino alla sua conclusione, con le scadenze che verranno indicate dal Comune.
5. Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri dell'art. 28 della legge n. 118/71 (mutilati ed invalidi civili che non sono autosufficienti e che frequentano la scuola dell'obbligo), viene concesso, ai sensi della medesima legge, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

Articolo 10

Modalità di pagamento della tariffa

1. Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, entro i termini fissati dall'Ufficio competente.
2. In caso di mancato pagamento della tariffa, dopo aver inviato un sollecito di pagamento, si procede alla sospensione del servizio ed al recupero delle somme dovute al Comune, anche facendo ricorso alle procedure giurisdizionali esecutive.

COMUNE DI BARIANO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

**Approvato con delibera
C.C. n. 60 del 17.07.2010**

Articolo 1 **Istituzione - Finalità**

1. Il Comune di Bariano istituisce il servizio di trasporto scolastico rivolto principalmente ai minori impegnati nell'obbligo scolastico, residenti nel centro urbano, nelle zone periferiche e, ove autorizzato, nei comuni limitrofi.
2. Il servizio di trasporto scolastico è finalizzato a garantire fattivamente il diritto allo studio, per le famiglie i cui tempi di lavoro o di accudimento, non consentono l'accompagnamento personale dei figli ai plessi scolastici.
3. Il servizio, limitatamente ai costi e al rispetto degli orari, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, può essere fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n. 23/97.

Articolo 2 **Utenti del servizio di trasporto**

1. Possono fruire del servizio di trasporto scolastico istituito dal Comune di Bariano:
 - a) gli alunni che frequentano la Scuola Materna ed Elementare del Comune e che abbiano residenza o debbano essere prelevati presso nonni, zii o parenti residenti in un caseggiato distante oltre 400 metri dal plesso scolastico di destinazione;
 - b) in casi particolari e sempre per finalità di pubblico interesse, in base anche a quanto previsto dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla circolare Ministeriale 23/97 del Ministero dei trasporti in materia di trasporto scolastico, per famiglie originarie del Comune di Bariano che, per motivi di lavoro o per esigenze abitative, risiedano in Comuni contermini ed abbiano scelto la frequenza di Scuole del Comune di origine, sempre che vi siano posti sui mezzi subordinatamente all'accoglimento di tutte le richieste degli alunni di cui al comma precedente, e che gli stessi salgano e scendano dallo scuolabus presso l'ultima fermata prima del confine del territorio del Comune di Bariano.

Articolo 3 **Ulteriori utenti del servizio**

1. Con riferimento alle determinazioni assunte dal Comune di Bariano nel campo delle politiche sociali ed educative, possono usufruire del servizio di trasporto:
 - a) i disabili minori occupati in programmi socio-educativi connessi all'obbligo scolastico;
 - b) scolari, studenti e disabili per uscite didattiche organizzate dalle Istituzioni scolastiche.

Articolo 4 **Formalità di fruizione del servizio**

1. Le famiglie interessate al servizio inoltrano al Comune, a seguito di avviso alla popolazione, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bariano e negli spazi delle affissioni pubbliche, la richiesta di iscrizione al servizio, utilizzando i modelli pre-stampanti in distribuzione presso il Comune.
2. Non sono consentiti rinnovi taciti di precedenti iscrizioni.
3. Con la sottoscrizione del modello di domanda, gli esercenti la patria potestà si impegnano:
 - a) a rispettare le norme di cui al presente Regolamento e qualsiasi disposizione comunale concernente il servizio di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla corresponsione delle tariffe di compartecipazione ai costi;
 - b) sia per gli alunni della Scuola Materna che per quelli della Scuola Elementare, ad essere presenti alla fermata dell'autoveicolo per il prelevamento del minore.
4. Unitamente alle richieste, i genitori, consegnano una fototessera dell'alunno, che servirà per il rilascio del tesserino di riconoscimento di validità annuale, come da Circolare M.I.AC.E.L. n. 3/1995.

Articolo 5 **Criteri per l'assegnazione dei posti a disposizione**

1. Contestualmente all'approvazione delle tariffe da parte dell'organo competente e alla redazione dell'avviso alla popolazione, verrà indicato il numero di posti disponibili sullo Scuolabus, distinti fra Scuola

Elementare e Scuola Materna.

2. Al momento della chiusura dei termini per le iscrizioni, verranno esaminate le richieste pervenute, non verranno prese in considerazione quelle non rispondenti a quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento, e saranno assegnati i posti secondo i seguenti criteri, nell'ordine in cui sono indicati:
 - a) alunni portatori di handicap
 - b) alunni residenti nel territorio del Comune di Bariano
 - c) alunni residenti nel territorio del Comune con distanza maggiore dal plesso scolastico
 - d) data di arrivo dell'iscrizione
 - e) alunni non residenti.
3. Gli utenti che presenteranno domanda dopo il termine previsto dall'avviso alla popolazione, verranno presi in considerazione solamente se vi saranno dei posti non assegnati a chi ha rispettato il termine per la richiesta del servizio.

Articolo 6 **Rinuncia o variazione**

1. I genitori possono comunicare, per iscritto, la rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione.
2. Contestualmente alla rinuncia dovrà essere riconsegnato il tesserino di riconoscimento.
3. La rinuncia ha valore per la restante durata dell'anno scolastico.
4. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima dell'inizio del servizio, dall'utente non sarà dovuta alcuna somma, in caso contrario, sarà comunque dovuto il versamento della somma pari alla rata del trimestre in corso.
5. Il Comune valuta i casi di riammissione al servizio durante l'anno nel quale è stata presentata la rinuncia, in deroga a quanto disposto al comma 3 del presente articolo.

Articolo 7 **Itinerari del servizio di trasporto**

1. L'Ufficio preposto predispone con cadenza annuale gli itinerari degli autoveicoli per il pubblico trasporto, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto.